

ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA

STATUTO SOCIALE
1968



SCHEDATO

SLRC

ART. 1

L'Accademia Filarmonica Romana, fondata in Roma nell'anno 1821, eretta in Ente morale con Decreto del 22 luglio 1824, è una istituzione non-avente scopo di lucro, con personalità giuridica privata. Ha per fine la diffusione dell'arte musicale in ogni suo aspetto. Promuove quindi studi di cultura e di pratica musicale, pubblicazioni, ricerche storiche e scientifiche; organizza concerti e spettacoli musicali, concorsi, conferenze, dibattiti, ecc.

ART. 2

L'Accademia, aperta a italiani e stranieri, è composta di Accademici e Soci.

ART. 3

Possono essere nominati Accademici:

a) musicisti che abbiano recato un contributo notevole all'arte e alla cultura musicale;

b) personalità insigni nel campo della cultura e dell'arte, che abbiano manifestato particolare interesse per la musica;

c) coloro che si siano resi particolarmente benemeriti verso la cultura o la vita musicale;

d) coloro che si siano resi particolarmente benemeriti verso l'Accademia.

ART. 4

Gli Accademici sono eletti dal Corpo Accademico su proposta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio non può proporre ogni anno più di tre Accademici.

ART. 5

Possono essere Soci coloro che, fattane domanda, vengano dalla Presidenza ammessi all'albo dei Soci.

La qualità di Socio implica l'obbligo di pagamento della tassa d'iscrizione e della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

ART. 6

Gli Accademici e i Soci hanno diritto:

- a) ad assistere a tutte le manifestazioni dell'Accademia;
- b) ad usufruire della biblioteca;
- c) a partecipare, se riconosciuti idonei, all'attività delle Sezioni;
- d) a partecipare all'Assemblea Generale dell'Accademia;
- e) a ricoprire le cariche sociali nei casi e nei modi previsti dallo Statuto;
- f) a partecipare ad altre attività eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

L'anno accademico ha termine, ad ogni effetto, al 30 giugno di ogni anno.

Corpo Accademico

ART. 8

Il Corpo Accademico è costituito dagli Accademici.

Esso è convocato dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei suoi componenti ed è presieduto dal Presidente della Accademia o, in sua assenza, da un Vicepresidente, in ordine di anzianità accademica.

ART. 9

Il Corpo Accademico provvede:

- a) alle eventuali modifiche statutarie;
- b) alla convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto;
- c) all'ammissione dei nuovi Accademici.

ART. 10

Le deliberazioni di cui all'articolo precedente comma *a*) sono prese a maggioranza di due terzi dei votanti, quelle di cui al comma *b*) a maggioranza semplice e quelle di cui al comma *c*) a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei votanti.

Per le votazioni relative ai commi *a*) e *b*) dell'art. 9 è ammessa la delega. Per le votazioni relative al comma *c*) gli assenti hanno facoltà di votare col sistema della doppia busta.

Per la validità delle deliberazioni occorre in prima convocazione un numero complessivo, fra presenti e rappresentati, pari a un quarto del numero degli Accademici residenti a Roma.

In seconda convocazione — da effettuarsi a distanza di non meno di sei giorni dalla prima — il Corpo Accademico delibera qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 11

Delle sedute del Corpo Accademico viene redatto verbale che sarà trascritto nell'apposito libro e firmato dal Presidente della riunione.

Organi Direttivi

ART. 12

La direzione ed amministrazione dell'Accademia è affidata, secondo i rispettivi poteri, ai seguenti organi:

- a*) Assemblea Generale;
- b*) Presidenza;
- c*) Consiglio Direttivo;
- d*) Collegio dei Censori;
- e*) Direttore Artistico e Comitato Artistico.

ASSEMBLEA GENERALE

ART. 13

All'Assemblea Generale partecipano gli Accademici e i Soci.

I compiti dell'Assemblea Generale sono:

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione artistica;
- b) eleggere il Presidente, i due Vicepresidenti e i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere i Censori;
- d) discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- e) decidere sugli atti di straordinaria amministrazione.

ART. 14

L'Assemblea Generale deve essere convocata ogni anno a cura del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno accademico.

Può essere inoltre convocata dal Consiglio Direttivo quando questo lo ritenga opportuno, dai Censori nei casi in cui all'art. 28, dal Corpo Accademico ovvero dal Presidente su richiesta di un decimo dei Soci.

L'avviso delle Assemblee Generali, contenente l'ordine del giorno, dovrà essere comunicato per lettera, almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione.

ART. 15

L'Assemblea Generale è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza. Essa è presieduta dal Presidente dell'Accademia o da uno dei Vicepresidenti in ordine di anzianità accademica.

ART. 16

Il verbale della seduta verrà depositato presso la Segreteria dell'Accademia non oltre il quindicesimo giorno dalla riunione e tenuto a disposizione degli Accademici e dei

Soci per i trenta giorni successivi. Trascorso tale termine, se nessuno dei partecipanti alla riunione avrà mosso contestazioni, s'intenderà approvato, verrà trascritto nel libro apposito e firmato dal Presidente dell'Assemblea.

Eventuali contestazioni saranno discusse nella successiva Assemblea Generale.

PRESIDENZA E CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17

La Presidenza è composta dal Presidente dell'Accademia e da due Vicepresidenti, scelti tra gli Accademici ed eletti dall'Assemblea Generale per un triennio.

Essi sono rieleggibili.

ART. 18

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Accademia; è autorizzato, in nome dell'Accademia, a compiere operazioni bancarie; dà esecuzione alle deliberazioni della Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo. Ha facoltà di delegare in sua vece uno dei due Vicepresidenti.

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente e dai due Vicepresidenti;
- b) da otto Consiglieri, scelti per metà fra gli Accademici e per metà fra i Soci. I Consiglieri sono eletti dalla Assemblea Generale per un triennio e sono rieleggibili.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ed alla amministrazione dell'Accademia.

Provvede inoltre alla nomina:

- a) del Direttore Artistico e dei componenti il Comitato Artistico;
- b) del Bibliotecario;
- c) dell'Addetto Stampa;

d) dei Proviviri, in numero di tre, per la risoluzione delle controversie interne;

e) dei componenti dell'Ufficio di Segreteria e del personale dipendente.

Provvede inoltre:

f) alla predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;

g) all'approvazione del programma artistico;

h) alla determinazione delle quote sociali;

i) alla convocazione delle Assemblee;

l) alla scelta dei nuovi Accademici da proporre — per l'ammissione — al Corpo Accademico.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo decide ogni questione a maggioranza.

Le votazioni di cui alle lettere a) d) l) del precedente articolo, dovranno avvenire a scrutinio segreto.

In tutte le votazioni, in caso di numero pari di votanti, il Presidente ha voto doppio.

ART. 22

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno cinque membri.

In caso di numero insufficiente si provvederà a una seconda convocazione anche — per deliberazioni d'urgenza — *ad horas*.

Qualora neppure in tale convocazione fosse raggiunto il numero legale e si tratti di questioni per le quali sia necessaria una decisione immediata, provvederà la Presidenza, dandone immediata comunicazione scritta ai membri del Consiglio stesso.

ART. 23

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Accademia o, in caso di sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti o dal Consigliere di maggiore anzianità accademica.

Il Consigliere che, senza giustificazione, non intervenga a più sedute può essere considerato dimissionario a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale che verrà sottoposto all'approvazione nella riunione successiva e quindi trascritto nell'apposito libro.

ART. 24

Allorché si verificano vacanze nel Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procederà alla nomina di nuovi Consiglieri da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Generale. I consiglieri così nominati decadranno dalla carica allo scadere del triennio in corso.

CENSORI

ART. 25

Il Collegio dei Censori è composto di tre membri — Accademici o Soci — eletti per un triennio dall'Assemblea Generale. I Censori sono rieleggibili. Allorché si verifichi una vacanza nel Collegio dei Censori, il Consiglio Direttivo dovrà procedere a nuova nomina, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Generale. I Censori così nominati decadranno dalla carica allo scadere del triennio in corso.

ART. 26

E' compito specifico dei Censori la revisione del bilancio annuale e la stesura della relativa relazione.

ART. 27

I Censori partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo con solo voto consultivo.

ART. 28

Il Collegio dei Censori è tenuto a convocare direttamente l'Assemblea Generale in caso di irregolarità amministrative.

DIRETTORE ARTISTICO E COMITATO ARTISTICO

ART. 29

Il Direttore Artistico dirige ed organizza, coadiuvato dal Comitato Artistico da lui presieduto, l'attività artistica e culturale dell'Accademia, secondo il programma approvato dal Consiglio Direttivo e nei limiti fissati dal bilancio.

Egli è nominato dal Consiglio Direttivo entro il mese di marzo per le due stagioni successive. Al termine del biennio, può essere riconfermato soltanto per un'altra stagione.

Il Direttore Artistico partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Propone al Consiglio Direttivo la nomina dei membri del Comitato Artistico.

ART. 30

Qualora il Direttore Artistico sia scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo decade dalla carica di Consigliere ed è sostituito in essa ai sensi dell'art. 24.

ART. 31

Il Comitato Artistico è composto dai Direttori delle Sezioni dell'Accademia, nominati annualmente dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Artistico.

ART. 32

Il Comitato Artistico ha il compito di coadiuvare il Direttore Artistico nella organizzazione dell'attività artistica e culturale dell'Accademia.

Esso è convocato su invito del Direttore Artistico o di uno dei suoi componenti.

ART. 33

Le Sezioni dell'Accademia sono:

- a) sezione corale;
- b) sezione strumentale;
- c) sezione per gli spettacoli musicali;

d) sezione di musicologia.

Ogni sezione ha un Direttore che ne concorda l'attività col Direttore Artistico, verso il quale risponde del suo funzionamento.

Bibliotecario

ART. 34

Il Bibliotecario ha la responsabilità dell'ordinamento e del funzionamento della biblioteca ed è nominato dal Consiglio Direttivo.

Addetto stampa

ART. 35

L'Addetto Stampa è nominato dal Consiglio Direttivo a tempo indeterminato.

Partecipa alle riunioni del Comitato Artistico con solo voto consultivo.

Ufficio di segreteria

ART. 36

L'Ufficio di Segreteria provvede alle funzioni esecutive concernenti l'attività artistica e l'amministrazione dell'Accademia. La composizione dell'Ufficio di Segreteria è stabilita dal Consiglio Direttivo su proposta della Presidenza.

Gestione economica

ART. 37

Le entrate dell'Accademia sono costituite:

- a) dalle quote annuali di associazione;
- b) dalle quote eventuali, fissate per particolari attività accademiche;
- c) da ogni altro provento dell'attività accademica e dai contributi provenienti da Enti e da persone fisiche.

ART. 38

Tutte le cariche sociali sono di norma gratuite.

Il Consiglio Direttivo può tuttavia, per particolari considerazioni, fissare un compenso.

Patrimonio sociale

ART. 39

Il patrimonio sociale è costituito dai mobili, strumenti, biblioteca e da ogni altro oggetto di proprietà dell'Accademia.

L'Archivio e gli oggetti di valore storico sono inalienabili.

ART. 40

In caso di scioglimento dell'Accademia, l'Assemblea destinerà il patrimonio a scopi inerenti alla cultura musicale, assegnando gli oggetti di particolare valore storico o culturale ad Enti che ne garantiscano la conservazione.

